



LE COMUNITÀ ENERGETICHE E LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

12 Luglio 2022

Silvia Bovio – IRE Liguria Divisione Energia

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI - CER

Soluzione innovativa per soddisfare il fabbisogno energetico, in cui gruppi di consumatori - Enti locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati - si uniscono per partecipare attivamente al mercato dell'energia, dotandosi di infrastrutture per la produzione da fonti rinnovabili e l'autoconsumo.

Tali soggetti diventano “**prosumer**”, impegnandosi nelle diverse fasi di produzione, consumo e scambio dell'energia, secondo i principi di responsabilità ambientale, sociale ed economica ed in un'ottica di collaborazione e condivisione.

PROSUMER: soggetto che non si limita al ruolo passivo di consumatore (consumer), ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo (producer). In questo caso, il “prosumer” è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, di cui è anche consumatore.

LE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - CER

1. Inquadramento normativo a livello nazionale e regionale
2. Condizioni tecniche ed aspetti organizzativi per la costituzione delle CER
3. Benefici economici e regolamentazione degli incentivi

Il Quadro di Riferimento

EU

Direttiva 2018/2001/UE per la promozione dell'uso delle energie rinnovabili (cd. **REDII**)

IT

D. Lgs 8 Novembre 2021 n. 199 (recepimento RED II)

RL

Legge Regionale n. 13/2020 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche" e **Deliberazione della Giunta Regionale n. 392/2021** contenente i relativi criteri attuativi

**PROSSIMA
REVISIONE**

IT

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C2:
Linea di investimento 1.2 dedicata alla "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo"

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI - INQUADRAMENTO

A livello europeo, il concetto di **“Comunità Energetica”** viene introdotto dalla **Direttiva 2018/2001/UE per la promozione dell’uso delle energie rinnovabili (cd. REDII)**, recepito in Italia dal **Dlgs 8 novembre 2021.n.199** che definisce la **“Comunità Energetica Rinnovabile” (CER)** .

NB:

La Comunità Energetica Rinnovabile si differenzia dalla **“Comunità Energetica dei Cittadini” (CEC)** della Direttiva 2019/944/UE97, in quanto è basata sul principio di autonomia tra i membri e sulla necessità di prossimità con gli impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili.

LA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)

DEFINIZIONE E OBIETTIVO

RIFERIMENTO: art. 2 e art. 31 ccomma 1 lettera a) del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199

«**Soggetto giuridico** che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, il cui obiettivo principale è fornire **benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari»

MEMBRI E ASPETTI ORGANIZZATIVI 1/3

RIFERIMENTO: art. 31 comma 1 lettere b), c), d) del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199

- «la comunità è un **soggetto di diritto autonomo** e l'esercizio dei **poteri di controllo** fa capo esclusivamente a **persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali** [...] che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione [...];
- per quanto riguarda le **imprese**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta a tutti i consumatori**, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili» (Ndr: fermo restando quanto previsto in merito all'esercizio dei poteri di controllo).

MEMBRI E ASPETTI ORGANIZZATIVI 2/3

RIFERIMENTO: art. 32 comma 1 del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199

I clienti finali organizzati in CER:

- «mantengono i loro **diritti di cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio **venditore**;
- possono **recedere in ogni momento dalla configurazione** di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- regolano i rapporti tramite un **contratto di diritto privato** che tiene conto di quanto sopra disposto, e che individua univocamente un **soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa**. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE».


MEMBRI E ASPETTI ORGANIZZATIVI 3/3

ALCUNE OSSERVAZIONI




**Verificare la/le forme associativa/e più adatte al contesto e regolare opportunamente i rapporti tra i soggetti che partecipano alla CER.
Disciplinare l'adesione ed il recesso alla CER.**

- Sono tipiche **forme associative**:
 - l'associazione senza scopo di lucro;
 - la società cooperativa;
 - il consorzio;
 - [...]
- Occorre regolare in maniera trasparente i meccanismi di funzionamento ed i rapporti tra i soggetti che partecipano alla CER predisponendone **Statuto** e **Regolamento**
- All'atto della costituzione della CER occorre prestare attenzione alla sua **composizione**: i **profili di consumo** devono essere il più possibile **diversificati** in modo da massimizzare la **condivisione dell'energia** e pertanto i benefici economici derivanti



MODELLO VIRTUALE ED ENERGIA CONDIVISA 1/2

Nel recepimento della Direttiva RED II l'Italia ha scelto di adottare un **MODELLO VIRTUALE** che prevede che la **condivisione dell'energia** avvenga attraverso l'utilizzo della **rete pubblica**



L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, al netto dell'energia autoconsumata in sito, è immessa nella rete di distribuzione e virtualmente (cioè senza collegamenti elettrici diretti) messa a disposizione dei fabbisogni dei clienti finali aderenti al/alla gruppo/comunità.

Fonte: GSE

MODELLO VIRTUALE ED ENERGIA CONDIVISA 2/2

Occorre pertanto definire quale sia l'energia effettivamente condivisa in ciascun intervallo temporale di misura

Ciò viene effettuato sulla base della **contemporaneità tra la produzione di energia ed i prelievi dalla rete** da parte di ciascun cliente finale (su base oraria)



RIFERIMENTO: art. 2 lettera q) del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199

L'**ENERGIA CONDIVISA** in una CER è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato

!

La verifica della configurazione ottimale che massimizzi l'energia condivisa deve essere condotta in relazione al caso specifico di CER
- Analisi dei carichi e progettazione degli impianti di produzione di energia da FER -

LE CONDIZIONI TECNICHE 1/2

RIFERIMENTO: art. 31 comma 2 del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199

- «[...] ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli **impianti** che risultano **nella disponibilità e sotto il controllo della comunità**;
- l'energia autoprodotta è utilizzata **prioritariamente** per l'**autoconsumo istantaneo** in sito ovvero per la **condivisione** con i membri della comunità [...], mentre l'energia eventualmente **eccedentaria** può essere **accumulata e venduta** anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, **direttamente o mediante aggregazione**;
- i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio [...]. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del **requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi** di cui all'articolo 8, e alle **restituzioni** di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite:

!

Verificare la posizione della cabina primaria in relazione all'ubicazione degli impianti di produzione energetica

LE CONDIZIONI TECNICHE 2/2

RIFERIMENTO: art. 31 comma 2 del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199

- gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono **entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo**, fermo restando la possibilità di adesione per **impianti esistenti**, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al **30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità**;
- la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di **domotica**, interventi di **efficienza energetica**, nonché offrire **servizi di ricarica dei veicoli elettrici** ai propri membri e assumere il **ruolo di società di vendita al dettaglio** e può offrire **servizi ancillari e di flessibilità.**»

↓

Servizi necessari per garantire la sicurezza dell'intero sistema elettrico o del gas connessi alla gestione di una rete di trasmissione o distribuzione (riserva statica, servizi dinamici, regolazione di frequenza, regolazione della tensione e riavviamento della rete).

BENEFICI ECONOMICI

1) INCENTIVO PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA

RIFERIMENTO: art 3 comma 1 del Decreto MISE 16 settembre 2020 (decreto ministeriale adottato in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

«[...] l'**energia elettrica** prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte [...] di comunità energetiche rinnovabili e che risulti **condivisa** ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di **tariffa premio** pari a:

[...] b) **110 €/MWh** [...].»



15 GIUGNO 2022

RIFERIMENTO: art. 8 del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199

«Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [...] **sono aggiornati i meccanismi di incentivazione** per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in [...] comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

!

Occorre conoscere il valore delle nuove tariffe incentivanti per realizzare il Business Plan per il caso specifico di CER - DM attuativi-

BENEFICI ECONOMICI

1) INCENTIVO PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA

- a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una **potenza non superiore a 1 MW** e che **entrano in esercizio in data successiva** a quella di entrata in vigore del presente decreto;
- b) [...] l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la **stessa cabina primaria**;
- c) l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola **quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa** all'interno della configurazione;
- [...]
- e) la **domanda di accesso** agli incentivi è presentata alla **data di entrata in esercizio** e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
- f) l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di **contingenti di potenza** stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.»

BENEFICI ECONOMICI

2) RESTITUZIONE COMPONENTI TARIFFARIE

RIFERIMENTO: art. 8 del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199

- «d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un **unico conguaglio**, composto dalla **restituzione delle componenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a)**, compresa la quota di energia condivisa, e dall'**incentivo** di cui al presente articolo.»

ARERA individua, anche in via forfettaria, «nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, [...] il **valore delle componenti tariffarie** disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, **che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa**, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete»

CORRISPETTIVO UNITARIO

(Delibera ARERA 318/2020):

Tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione

(7,78 Euro/MWh per il 2022)

+

Valore massimo della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione

(0,59Euro/MWh per il 2022)

BENEFICI ECONOMICI

3) INCENTIVO PER IL RITIRO DELL'ENERGIA OPPURE PPA (POWER PURCHASE AGREEMENT)

RIFERIMENTO: art 13 D Lgs 387/2003

RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA attraverso RITIRO DEDICATO GSE

«il prezzo di ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE non è oggetto di negoziazione tra le parti, come avviene sul libero mercato, ma è definito dall'Autorità ed è pari al **prezzo zonale orario che si forma sul Mercato del Giorno Prima (MGP)** ovvero, nel caso di impianti di produzione connessi a reti non interconnesse, al Prezzo Unico Nazionale (PUN), corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo impianto di produzione».

Estremamente Variabile! 40 (media 2020) – 125 (media 2021) - 250 (Genn- Apr 2022) Euro/MWh

RIFERIMENTO: art 31 del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199

«2 d) ...mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite **accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile**, direttamente o mediante aggregazione.»

PPA: contratti di acquisto conclusi fra un proprietario di impianti di produzione di energia (da fonti rinnovabili) e un acquirente (tipicamente un grossista) secondo soluzioni contrattuali da disciplinare tra le parti (durata, tipologia prezzo, gestione rapporti con GME)

!

La variabilità del prezzo di ritiro dell'energia genera incertezza sul BP della CER

15 GIUGNO 2022 Linee Guida ARERA e piattaforma di mercato organizzata GME (Art. 28 D Lgs 199/2021)

BENEFICI ECONOMICI

15 GIUGNO 2022

4) CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI CON ALTRI BENEFICI

RIFERIMENTO: capitolo 1.5 Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa – GSE 4 aprile 2022

La tariffa premio:

- è **alternativa agli incentivi di cui al D.M. 04/07/2019 (FER-1)** e al meccanismo dello **Scambio sul Posto (SSP)***.
- NON spetta sull'energia elettrica condivisa ascrivibile:
 - alla **quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso al c.d. Superbonus 110%** (agevolazione fiscale disciplinata dell'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 «Decreto Rilancio»);
 - alla **quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici** previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs 28/2011;
 - [...]
- è cumulabile con **Detrazioni fiscali 50%** (previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986) fino a 96.000 Euro e 20 kW

Resta **fermo il diritto al corrispettivo unitario ARERA per tutta la potenza d'impianto e la valorizzazione dell'energia immessa in rete** (cessione obbligatoria al GSE in caso di Superbonus 110%).



¹⁸ [ndr: il meccanismo dello scambio sul posto verrà soppresso entro 90gg dall'entrata in vigore dei decreti attuativi sui meccanismi incentivanti]

COSTI

Possibili costi per l'avvio e la gestione di una CER:

AVVIO

- Costi per la stipula del contratto tra i membri della CER;
- Costi di progettazione dell'impianto;
- Costi di investimento per la realizzazione dell'impianto.

GESTIONE E MANUTENZIONE

- Costi di manutenzione degli impianti tecnologici;
- Costi per i dispositivi di monitoraggio e software;
- Costi amministrativi del GSE;
- Costi delle attività gestionali (rapporti con GSE, riparto dei proventi GSE..).

FOCUS: NORMATIVA REGIONALE

RL

Legge Regionale n. 13/2020
“Promozione dell’istituzione
delle comunità energetiche”

PROSSIMA
REVISIONE

STABILISCE CHE:

- I comuni e gli enti locali che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico **Protocollo d’intesa**, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente. **(Art 1 Comma 2)**
- Ai soli fini dell’applicazione della presente legge, le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri attraverso l’utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al **70 per cento** del totale. **(Art 2 Comma 4)**

FOCUS: NORMATIVA REGIONALE

PROSSIMA
REVISIONE

- Le comunità energetiche: [...]
 - b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un **bilancio energetico**;
 - c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un **documento strategico** che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficiamento dei consumi energetici. (Art 3 Comma 1)
- Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è **trasmesso alla Giunta regionale** ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale **verifica** l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici. (Art 3 Comma 2)
- Nel caso di **risultati negativi** riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.. (Art 5 Comma 1)
- La Giunta regionale istituisce [...] un **tavolo tecnico permanente** cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle strutture regionali competenti (Art 4 Comma 1)

FOCUS: NORMATIVA REGIONALE

RL

Deliberazione della Giunta Regionale n. 392/2021 Approvazione dei criteri attuativi della legge regionale 6 luglio 2020 n.13

PROSSIMA
REVISIONE

RECA:

- a) i criteri per l'adozione di un **protocollo di intesa** da parte dei comuni e degli enti locali che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente;
- b) i criteri per la redazione del **bilancio energetico** delle comunità energetiche;
- c) i criteri per la redazione del **documento strategico** delle comunità energetiche, contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento degli stessi e i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico;

ISTITUISCE:

il tavolo tecnico permanente



FOCUS: NORMATIVA REGIONALE

PROSSIMA
REVISIONE

PROTOCOLLO DI INTESA (per CER a cui partecipano Comuni ed Enti Locali) deve:

- rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 42 bis del decreto legge 30.12.2019 n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020 e i provvedimenti adottati in materia dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
- **rimandare ad apposito atto la costituzione della comunità energetica sulla base della forma giuridica prescelta per la configurazione della stessa.**
- esplicitare tra l'altro:
 - 1) **le modalità di adesione e di recesso dalla comunità energetica**, che devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e tutela del consumatore;
 - 2) **il ruolo rivestito da ciascun soggetto**, anche con riferimento alla redazione del bilancio energetico e del documento strategico [...]. Ogni soggetto aderente ha l'obbligo di mettere a disposizione del soggetto che redige il documento i dati energetici di sua pertinenza;
 - 3) **l'assunzione da parte di un Comune o ente locale, che sia proponente o aderente, del ruolo di supervisione** rispetto al corretto svolgimento delle attività e dei rapporti tra i membri della comunità energetica;
 - 4) le modalità con le quali il/i comune/i o ente/i locale/i proponente/i approvano il documento strategico [...];
 - 5) i soggetti che rappresenteranno la Comunità energetica al tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici, di cui all'art.5 della l.r. n.13/2020.

FOCUS: NORMATIVA REGIONALE

PROSSIMA
REVISIONE

BILANCIO ENERGETICO riguarda un'annualità (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e quantifica:

- il **consumo** di energia termica ed elettrica per fonte energetica/vettore energetico utilizzati dai soggetti aderenti e registrato in un anno;
- la **produzione** lorda e netta di energia termica ed elettrica con ripartizione per fonte impiegata nel sistema di generazione e con la quantificazione della percentuale di energia rinnovabile prodotta;
- i **flussi di energia** entro i confini della comunità energetica, evidenziandone il percorso a partire dalla produzione e/o importazione, attraverso le trasformazioni fino all'utilizzazione finale, considerando tutte le fonti e i vettori della comunità energetica;
- il **consumo** di energia per il sistema di **mobilità** dei membri della comunità energetica, qualora la stessa includa anche il settore trasporti per il calcolo della percentuale di autoconsumo.

FOCUS: NORMATIVA REGIONALE

PROSSIMA
REVISIONE

BILANCIO ENERGETICO:

Nella relazione relativa al bilancio energetico, si raccomanda la quantificazione anche delle seguenti **grandezze**:

- 1) percentuale di energia rinnovabile sulla produzione elettrica e termica netta della comunità energetica;
- 2) percentuale di energia rinnovabile autoprodotta sui consumi elettrici e termici della comunità energetica;
- 3) rapporto tra i consumi finali di energia rinnovabile e i consumi finali lordi di energia della comunità energetica;
- 4) percentuale di autoconsumo della comunità energetica;
- 5) percentuale di autoconsumo da rinnovabili della comunità energetica;
- 6) normalizzazione del consumo energetico per il riscaldamento ambienti rispetto ai gradi giorno.

La comunità energetica, oltre al bilancio energetico, predispone il relativo **bilancio della CO₂**, adottando fattori di conversione raccomandati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC).

Il bilancio deve altresì contenere:

- 1) la **curva di carico** termico ed elettrico della comunità energetica, in relazione alle diverse stagionalità, con le relative modalità di approvvigionamento;
- 2) un set di **indicatori di performance** tarati sulle caratteristiche della comunità energetica (per esempio: kWh pro capite o per addetti).

FOCUS: NORMATIVA REGIONALE

PROSSIMA
REVISIONE

DOCUMENTO STRATEGICO (aggiornato con cadenza triennale):

- individua gli **obiettivi di breve (3 anni) e di lungo periodo (10 anni)**, in coerenza con il piano energetico ambientale regionale vigente:
 - 1) un **obiettivo di riduzione dei consumi specifici di energia finale** dei membri della comunità energetica per il breve periodo e lungo periodo che non sia inferiore al 3% annuo per i primi dieci anni. Successivamente l'obiettivo può essere motivatamente ridotto ed adeguato in base alle azioni di risparmio energetico pianificate nel lungo periodo. In caso di variazione dei membri della comunità energetica, l'obiettivo viene adeguato di conseguenza, salvaguardando le finalità di efficienza energetica;
 - 2) un **obiettivo di incremento della percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili** rispetto al totale dell'energia prodotta all'interno della comunità, finalizzata ad un tendenziale azzeramento delle emissioni;
 - 3) un **obiettivo di aumento della quota di autoconsumo** nel breve e nel lungo periodo.

FOCUS: NORMATIVA REGIONALE

PROSSIMA
REVISIONE

DOCUMENTO STRATEGICO (aggiornato con cadenza triennale):

- definisce le **azioni** per il raggiungimento degli obiettivi.

Esempi:

- 1) cambio del mix di vettori energetici utilizzati nel consumo e produzione di energia nella comunità energetica, al fine di perseguire la sostituzione delle fonti fossili con le rinnovabili;*
- 2) riduzione dei consumi energetici specifici degli edifici, dei processi produttivi, del sistema di mobilità (ove previsto) e dei servizi a rete (per esempio pubblica illuminazione) della comunità energetica;*
- 3) installazione di nuovi impianti per la generazione di energia elettrica e termica, anche tramite sistemi di teleriscaldamento, o ammodernamento di impianti esistenti, nel rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria e di tutela ambientale;*
- 4) miglioramento del servizio di "dispacciamento" all'interno della comunità energetica e/o azioni di modulazione della curva di carico elettrico e termico della comunità medesima;*
- 5) azioni di comunicazione e sensibilizzazione dei membri della comunità energetica, anche rispetto alle opportunità di sostegno finanziario esistenti a livello europeo, nazionale e regionale.*

Ciascuna azione deve indicare:

- a) il **budget** necessario alla sua realizzazione;
- b) il soggetto **responsabile** per la sua attuazione;
- c) i **tempi** di attuazione e il tempo di ritorno dell'investimento;
- d) i **risultati** attesi in termini di efficienza energetica, di quota da fonte rinnovabile e di riduzione delle emissioni.

FOCUS: NORMATIVA REGIONALE

PROSSIMA
REVISIONE

DOCUMENTO STRATEGICO: IL PROCESSO

Entro **12 mesi** dalla sua costituzione ed entro sessanta giorni dalla sua adozione la **comunità energetica trasmette il documento strategico** alla Giunta regionale



La Giunta regionale entro 90 giorni dalla ricezione del documento **verifica la coerenza del Documento Strategico con il PEAR e con gli indirizzi programmatici regionali vigenti**



La Comunità energetica trasmette ogni tre anni alla Giunta regionale **una relazione che illustri le azioni attuative del documento strategico e i risultati conseguiti**



La Giunta regionale, ogni tre anni, verifica (entro 90 giorni dalla ricezione della relazione) **l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.**

FOCUS: NORMATIVA REGIONALE

SANZIONI

In presenza di:

- incoerenze tra le azioni del documento strategico e il PEAR
- Incoerenza con i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 392/2021
- mancato rispetto al raggiungimento dei risultati dichiarati

La Giunta regionale, dispone, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. n. 13/2020, che la comunità energetica **non acceda ai finanziamenti**, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, **fino al raggiungimento**, entro il termine massimo di **due anni, degli obiettivi** indicati nel documento strategico.

Entro il termine massimo di due anni dalla data del provvedimento che prevede la suddetta sanzione, la Comunità energetica deve raggiungere i risultati indicati nel documento strategico e trasmettere alla Giunta regionale una **relazione** che attesti tale raggiungimento, al fine di poter accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale.

L'avvenuto conseguimento degli obiettivi indicati nel documento strategico è attestato con **provvedimento della Giunta regionale**. La sanzione non si applica nei confronti dei soggetti che fanno parte della Comunità medesima, che **potranno comunque partecipare singolarmente** a iniziative di sostegno finanziario.

FOCUS: NORMATIVA REGIONALE

PROSSIMA
REVISIONE

COMPOSIZIONE DEL TAVOLO TECNICO REGIONALE

Presidente: Dirigente regionale del Servizio Energia o suo delegato

Partecipanti:

- Dirigente regionale del settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure o suo delegato,
- due dirigenti regionali designati dal Direttore del Dipartimento Ambiente o loro delegati,
- due rappresentanti designati da ciascuna comunità energetica,
- un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative, rispettivamente, del settore ambientale, e del settore energetico e delle rinnovabili.

Al tavolo tecnico permanente possono essere invitati, per finalità consultive, i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti.

Il funzionamento del Tavolo tecnico è disciplinato con provvedimento del Dirigente del Servizio Energia.

OPPORTUNITÀ



**Linea di investimento 1.2 (M2C2 PNRR)
“Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo”**

IL BANDO PNRR: CARATTERISTICHE

In fase di
definizione

LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 (M2C2 PNRR): “PROMOZIONE RINNOVABILI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE E L'AUTO-CONSUMO”

- Dotazione nazionale **2,2 miliardi di euro**
- Risorse destinate ad impianti alimentati da fonti rinnovabili ($P \leq 200$ kW) realizzati da CER e configurazioni di autoconsumo collettivo in Comuni con meno di **5.000 abitanti**
- **Prestiti a tasso zero** reale nella misura massima del 100 per cento dei costi ammissibili
- **Restituzione del finanziamento** da parte delle CER attraverso compensazione sugli **incentivi** erogati per la condivisione dell'energia
- Tetto di spesa di **1.100 €/kW**
- Periodo di attuazione **2022-2026**. Termine ultimo per l'entrata in esercizio degli impianti è il 30/06/2026

RICADUTE

Promuovono le **fonti rinnovabili** contribuendo a realizzare la **transizione energetica**

Favoriscono la **sicurezza degli approvvigionamenti** e la **diversificazione delle fonti energetiche**



Riducono la **bolletta energetica** e sostengono le **economie dei territori**

Rafforzano le **relazioni** tra i membri delle CER

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI – CASI STUDIO

Tre modelli organizzativi per le CER (secondo lo studio «Community Energy Map»):

- **modello “*Public Lead*”**, in cui i proponenti del progetto sono prevalentemente pubbliche amministrazioni (approccio top-down) e l’obiettivo è creare opportunità di sviluppo economico locale
- **modello “*Pluralista*”**, che pone i cittadini al centro secondo una logica orizzontale di coinvolgimento (approccio bottom-up), dove gli obiettivi principali sono la coesione sociale e l’attivazione di nuovi servizi
- **modello “*Community Energy Builder (CEB)*”**, il più complesso, caratterizzato dal coinvolgimento e dall’intermediazione fra vari soggetti tra cui startup, ESCO cooperative ecc.

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI – CASI STUDIO

Modello CER	Nome CER	Perimetro	Stakeholder promotori	Attività e obiettivi	Tecnologie
Public Lead	CommOn Light	Ferla (SR)	Comune di Ferla	Partecipare al progetto di transizione energetica, favorendo la produzione e il consumo in situ di energia proveniente da fonti rinnovabili. Favorire collaborazione pubblico-privato	Fotovoltaico - 20 kW
Public Lead	Energy City Hall	Magliano Alpi (CN)	Comune di Magliano Alpi Energy Center del Politecnico di Torino	Autoconsumo e riduzione della spesa energetica	Fotovoltaico - 20 kW + 20 kW
Pluralista	Comunità energetica e solidale di Napoli Est	Napoli	Legambiente Campania Fondazione Famiglia di Maria Fondazione con il Sud	Contrasto alla povertà energetica	Fotovoltaico - 53 kW
Community Energy Builder CEB	Comunità collinare del Friuli - Progetto RECOCER	Comune di San Daniele, altri 14 comuni della Comunità Collinare del Friuli e 18 comuni nella piana di Pordenone	Energy Center del Politecnico di Torino	Autoconsumo e riduzione della spesa energetica	Fotovoltaico
Community Energy Builder	CER di Biccari	Comune di Biccari E'nostra Arca Capitanata (FG)	E'nostra Comune di Biccari	Autoconsumo e riduzione della spesa energetica; contrasto alla povertà energetica	Fotovoltaico



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

I.R.E. S.P.A. • Infrastrutture – Recupero Edilizio – Energia • Agenzia Regionale Ligure

Sede Legale: Via Peschiera, 16 - 16122 Genova - Italy

Sede Operativa: Via XX Settembre 41 - 16121 Genova - Italy

Ph. (39) 010.840.3244 • Email: info@ireliguria.it • PEC: iresspa@legalmail.it